



Rete CUG Ambiente
Rete nazionale dei Comitati unici di garanzia
per le pari opportunità, il benessere organizzativo e il contrasto alle discriminazioni
del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa)

REGOLAMENTO

Art.1 – Principi

1. La Rete CUG Ambiente si costituisce e continua il percorso iniziato dal Coordinamento nazionale per le pari opportunità della Rete delle Agenzie ambientali e di Ispra. In seguito alla applicazione dell'art. 21 della Legge 183 del 2010, Ispra e le Agenzie ambientali regionali e provinciali hanno istituito i **Comitati Unici di Garanzia** (di seguito definiti **CUG**).
2. Con delibera del Consiglio Federale del 15 maggio 2013 è stato riconosciuto e approvato il nuovo organismo nazionale denominato “Rete CUG Ambiente”, costituito per continuare il percorso iniziato dal Coordinamento nazionale per le Pari Opportunità della Rete delle Agenzie ambientali e di Ispra
3. Con legge n. 132 del 28.06.2016 entrata in vigore il 14 gennaio 2017 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa) e disciplina dell'istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale. L'art.13 della richiamata l.132/2016 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale - presieduto dal presidente dell'Ispra e costituito dai legali rappresentanti delle Agenzie - che esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'art.10 c.1 della legge e su tutti gli atti di indirizzo e coordinamento relativi al governo del Sistema.

Art. 2 – Scopi

1. La Rete CUG Ambiente (di seguito Rete) promuove all'interno del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente la costituzione dei CUG, nonché iniziative e azioni in tema di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni attraverso la collaborazione, lo scambio di informazioni e il confronto sui programmi e gli interventi realizzati nei diversi soggetti aderenti.
2. La Rete ha il compito di
 - identificare le buone prassi da promuovere nel sistema agenziale
 - promuovere l'integrazione dei principi e delle azioni in materia di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni nelle politiche e nella pianificazione inerenti l'organizzazione, il miglioramento delle performance e dei comportamenti organizzativi e lo sviluppo del personale del Snpa
 - svolgere funzioni di monitoraggio sulle azioni intraprese in materia di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni nel sistema agenziale
 - organizzare iniziative formative e informative comuni a tutta la Rete
 - predisporre una relazione annuale da presentare al Consiglio nazionale sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo adottate e in base ad adeguati indicatori.
3. La Rete promuove politiche comuni e relative modalità di attuazione, per costruire azioni positive e progetti condivisi, da realizzare a livello nazionale.
4. La Rete promuove il collegamento con i soggetti di livello nazionale ed europeo competenti istituzionalmente in materia di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni.

Art.3 – Composizione e Funzionamento del Coordinamento

1. La Rete è composta dai CUG dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle Agenzie ambientali regionali e delle Province autonome (Ispra/Arpa/Appa) e, ove non costituiti, da soggetti delegati dai legali rappresentanti delle stesse.
2. La Rete opera attraverso un Coordinamento composto dai/dalle presidenti dei relativi CUG di Ispra/Arpa/Appa.
3. Il Coordinamento si dota di un/una presidente individuato/a tra i/le presidenti dei CUG partecipanti alla Rete e di due vice presidenti.
4. Il Coordinamento si dota anche di una Segreteria, costituita da una o più persone, per le attività di supporto giuridico-amministrativo alla Presidenza e alle due Vice Presidenze. Le persone incaricate delle attività di segreteria sono nominate dal/dalla presidente, su proposta dello/della stesso/a e acquisito il parere favorevole dei due vice presidenti, tra personale del Snpa.
5. I/le componenti del Coordinamento nominano, con cadenza quadriennale il/la presidente e i/le due vice presidenti, rinnovabili di norma una sola volta. La nomina del/della presidente avviene con maggioranza dei due terzi dei componenti (uno per ogni ente) in prima votazione, e in seconda votazione con maggioranza assoluta (50% + uno). La nomina dei/le due vice presidenti avviene su proposta del/della presidente.
6. La sede del Coordinamento è riconosciuta presso la sede del/della presidente in carica.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, il voto del/della presidente, o di chi ne assume le funzioni, vale doppio.
8. In caso di impedimento del/della presidente della Rete, ne assume le veci il/la vice presidente in carica più anziano/a; in assenza di entrambi/e i/le vice presidenti il ruolo è assunto dal/dalla componente delegato/a dal/dalla presidente stesso/a.
9. Ai fini dell'attuazione di azioni e attività condivise alle riunioni devono essere presenti la metà più uno dei componenti.
10. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, ciascun componente del Coordinamento può delegare una persona di fiducia nell'ambito del CUG dell'ente di riferimento (Ispra/Arpa/Appa) a partecipare in sua vece.
11. Per l'attuazione del programma annuale si individuano preferibilmente gruppi di lavoro presieduti da un/una componente del Coordinamento o da un/una delegato/a. I gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione di tutti i componenti della Rete che ne manifestino l'interesse.

Art. 4– Attività

1. Il Coordinamento predispone un programma annuale di attività.
2. Il/La presidente annualmente relaziona al Consiglio nazionale Snpa sullo stato di attuazione del

programma.

3. Il Coordinamento si riunisce periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno e organizza con cadenza almeno biennale un congresso nazionale per la diffusione e lo scambio delle esperienze maturate all'interno del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa).

4. Il Coordinamento, inoltre

- promuove l'organizzazione di incontri di lavoro e di eventi formativi preferibilmente a distanza
- promuove la realizzazione di periodiche indagini conoscitive sulle tematiche di propria competenza
- condivide le iniziative formative con scambio di personale esperto e sviluppando modalità di partecipazione preferibilmente a distanza
- costituisce gruppi di lavoro sulle tematiche di competenza indicate dalla normativa
- partecipa alla Conferenza nazionale delle Agenzie.

Art.5 – Risorse e finanziamenti

1. Il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente garantisce il funzionamento del Coordinamento attraverso il personale designato e contribuisce finanziariamente e logisticamente alla partecipazione alle riunioni dello stesso.
2. Per l'attuazione del programma e per garantire il proprio funzionamento il Coordinamento interagisce con le Amministrazioni di appartenenza e con il Consiglio nazionale Snpa.
3. Sarà cura del Coordinamento ricercare e gestire altre fonti di finanziamento presso organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, per sostenere progetti e attività di interesse comune.
4. Il Coordinamento, per quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 11 marzo 2011, utilizzerà le risorse umane e strumentali messe a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza per il raggiungimento della migliore comunicazione e diffusione dei risultati delle attività.
5. In tal senso adotta piani di comunicazione condivisi anche utilizzando le pagine web ospitate nei siti Ispra/Arpa/Appa.

Art. 6 – Trasparenza

1. L'azione del Coordinamento si basa sulla pratica democratica e sulla trasparenza interna, sul confronto, la relazione e la libera circolazione delle idee.
2. I/le componenti trasmettono il verbale delle riunioni del Coordinamento ai CUG che rappresentano e aggiornano periodicamente sullo stato di attuazione del programma.

Art. 7 – Principali riferimenti normativi

- Legge 9 dicembre 1977, n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro";
- decreto legislativo del 26 marzo 2001, n.151 "T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità";
- decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, art.7 e art.57 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- decreto legislativo del 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ecc.";
- direttiva del 23 maggio 2007 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) "Misure per attuare parità e Pari Opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
- legge n. 183/2010, art.21 "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche";
- direttiva del 4 marzo 2011 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- legge 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
- legge 132/2016 di istituzione del Snpa e di disciplina dell'Ispra.